SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 581)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOCCASSI, ALBERTI, BONADIES e PASQUALICCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1959

Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo

Onorevoli Senatori. — Il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, stabilisce, all'articolo 19, i limiti di età dei Primari ospedalieri a 65 anni compiuti. Con la legge 20 febbraio 1956, n. 68, fu stabilito che i Primari ospedalieri, che al momento dell'applicazione del decreto succitato fossero in servizio di ruolo e stabili, avevano diritto di conservare il posto, per raggiungere il massimo della pensione, fino e non oltre gli anni 70 compiuti.

Detto provvedimento legislativo fu determinato dalla richiesta di un gruppo di interessati, che si trovavano nelle condizioni stabilite dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e fu giustificato, per analogia, al provvedimento preso in favore dei medici condotti e degli Ufficiali sanitari.

Questi ultimi, invero, erano stati assunti con limiti di età fissati ad anni 70; con successive disposizioni il limite di età era stato ridotto ad anni 65. È evidente che il provvedimento invocato ed ottenuto (sempre ai fini del raggiungimento del massimo della pensione) dai medici condotti e dagli Ufficiali sanitari, rispondeva a criteri di giusti-

zia in quanto essi, all'atto della loro assunzione in servizio, avevano limiti di età più vantaggiosi di quelli stabiliti in data successiva.

Ciò premesso, è evidente che la legge 20 febbraio 1956, n. 68, mirava allo scopo di assicurare ai Primari ospedalieri, al momento del loro collocamento a riposo, un trattamento di pensione che, data la progressiva riduzione del libero esercizio professionale, potesse loro consentire di raggiungere il miglior trattamento di quiescenza ammesso dalle vigenti disposizioni legislative (Cassa di previdenza sanitari - Ministero del tesoro).

Un disegno di legge che mirava ad estendere i benefici contemplati da quella del 20 febbraio 1956, n. 68, ai Primari nominati dopo la ripresa dei concorsi ospedalieri, decadde per la sopraggiunta fine della legislatura.

Onorevoli senatori! Questo disegno di legge che si presenta alla vostra approvazione ha lo scopo di riparare alla sperequazione determinata dalla legge di cui sopra nei confronti, sia dei Primari nominati in base alle

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGCE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vecchie disposizioni regolamentari, e cioè negli anni 1939-40, sia di quelli che soltanto dopo la sospensione dei concorsi ospedalieri furono nominati nel primo biennio dell'applicazione delle « Norme transitorie per i concorsi ospedalieri » (vedi legge 4 novembre 1951, n. 1188).

Ove si consideri che ai concorsi svolti nel 1952-53, parteciparono sanitari che avevano già raggiunti i 58 anni di età (la legge ne fissava i limiti a 58 anni e mezzo), è evidente che per questi medici il raggiungimento della pensione, per quanto modesta

(anche considerando la possibilità di riscatto degli anni di studi universitari e di servizio militare), sarebbe pressochè impossibile ove non si estendessero a loro vantaggio le norme della legge 20 febbraio 1956, n. 68.

Perciò, allo scopo di consentire che anche ai sanitari nominati dopo il 1938 ed a quelli che hanno raggiunto il posto di ruolo, mediante pubblici concorsi, in base alla legge 4 novembre 1951, n. 1188, sia possibile raggiungere il massimo della pensione, è necessario estendere i benefici della legge n. 68 del 1956.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri nominati Primari di ruolo, in seguito a pubblico concorso, nel primo biennio di applicazione delle « Norme transitorie per i concorsi ospedalieri» (legge 4 novembre 1951, n. 1188), che abbiano raggiunta la stabilità e siano tuttora in servizio, e i Direttori sanitari degli ospedali sono collocati a riposo quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70º anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Le stesse disposizioni si applicano ai Primari stabili, tuttora in servizio di ruolo, nominati successivamente all'entrata in vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e prima della pubblicazione della legge 4 novembre 1951, n. 1188.